

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 108 del 6.2.2025

Estensore: *Giuliano*

ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - ECCEZIONE IN SENSO LATO - DIFETTO DI TITOLARITA' PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - QUESTIONE DI MERITO

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva con la quale il soggetto convenuto in giudizio contesta di essere titolare del bene o responsabile dei fatti dedotti a fondamento delle pretese azionate contro di lui si deve intendere come eccezione in senso lato e non soggiace, pertanto, al divieto di nuove eccezioni, trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione e un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore e il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, in quanto rientra nei poteri-doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.

Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la *legittimatio ad causam*, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.